

(N. 650)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1954

Nuove aliquote di imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici.

ONOREVOLI SENATORI,

1. **PREMESSA.** — I giochi di abilità e i concorsi pronostici, permessi e disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e dalle relative norme regolamentari approvate col decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, costituiscono attività monopolistica dello Stato. Unica eccezione prevista è quando una delle suddette attività di giuoco è connessa con manifestazioni sportive, nel qual caso l'esercizio di essa, a seconda della branca sportiva di competenza, è riservata rispettivamente al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.). Il motivo di siffatta deroga va ricercato unicamente nell'intento da parte dello Stato di assicurare mezzi idonei al raggiungimento dei loro fini istituzionali ai due enti e in particolare al C.O.N.I., (l'U.N.I.R.E. ha continuato a beneficiare della legge sulle scommesse sulle corse dei cavalli) al quale, nel dopoguerra erano venute a mancare, per effetto dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 76, le sovven-

zioni statali e che da solo aveva dovuto far fronte alle esigenze dell'intero sport nazionale essendo stati soppressi organismi, quali G.U.F., G.I.L., ecc., che svolgevano ampia attività sportiva finanziata dallo Stato.

Sia il C.O.N.I. che l'U.N.I.R.E. si sono avvalsi del beneficio loro concesso dalla legge, il primo, continuando a dar vita ad un concorso pronostici settimanale connesso con il campionato italiano di calcio (tale forma di giuoco era già apparsa ai primi del 1946, provvisoriamente disciplinata come scommessa), l'altra, istituendo un tipo di concorso pronostici abbinato alle corse dei cavalli.

2. Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nel concedere ai due Enti la possibilità di esercitare attività di giuoco, stabilì anche un regime fiscale sui proventi che sarebbero derivati agli enti stessi e all'uopo, mentre i tributi (diritti erariali sulle scommesse e imposta generale entrata), cui la nuova attività era stata soggetta al suo apparire, rimanevano in vigore, veniva applicata sugli introiti lordi una tassa di lotteria del 16 per cento (12 per

LEGISLATURA II - 1953-54 - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cento per il periodo 14 settembre 1947 - 30 giugno 1948), assicurando così, allo Stato, una forma di compartecipazione indiretta sugli utili dei concorsi.

Con la legge 22 dicembre 1951, n. 1379, il trattamento fiscale dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici, esercitati dal C.O.N.I. e dall'U.N.I.R.E., ricevette un nuovo assetto.

I tre tributi furono unificati in uno, cui fu data la denominazione d'imposta unica. Infatti, tenuto conto dello scopo dell'imposizione fiscale (compartecipazione dello Stato agli utili dei concorsi) e dell'unicità del fenomeno di giuoco da tassare, non si ritenne più giustificato il mantenimento di voci tributarie diverse.

In secondo luogo, poichè l'intento dello Stato era quello di assicurare ai due enti un margine di profitto dall'esercizio dei concorsi pronostici e considerato che il tributo avrebbe dovuto adempiere al compito di ripartire proporzionalmente fra Stato ed enti predetti il ricavato netto delle attività di cui trattasi, la misura massima dell'imposta (23 per cento), risultante dalla somma lievemente arrotondata dei tre tributi, fu stabilita per incassi settimanali di 150 milioni, mentre per incassi minori furono fissate aliquote decrescenti fino all'8 per cento per importi fino a 30 milioni. In tal modo le spese che, per gli incassi di modesto importo sono in misura percentuale più elevate, non avrebbero assorbito la quota di utile dei due enti. La progressività dell'imposta si è dimostrata particolarmente efficace per il concorso esercitato dall'U.N.I.R.E., che, raramente raggiungendo i 100 milioni di lire d'incasso settimanale, non avrebbe potuto sopravvivere. Lo stesso può dirsi per i concorsi pronostici che il C.O.N.I. ha abbinato al ciclismo, i cui risultati sono stati di gran lunga inferiori a quelli del concorso sul calcio.

Infine, la legge 22 dicembre 1951, n. 1379, nel considerare la imposta unica sostitutiva nei confronti del C.O.N.I. e dell'U.N.I.R.E. di ogni tributo diretto e, salvo qualche limitata eccezione, di quelli indiretti, aventi attinenza con l'esercizio dei concorsi pronostici, stabilì la non assoggettabilità dei premi ai vincitori all'imposta di ricchezza mobile (così come nel giuoco del lotto) e all'imposta com-

plementare, dichiarando l'una e l'altra sostituite dall'imposta unica. Il legislatore, nell'accordare tale importante agevolazione fiscale ai vincitori, tenne presente il dato di fatto che le singole poste pagate dai giuocatori non intervengono nel giuoco per l'intero loro ammontare, bensì per una quota parte (il 48 per cento-46 per cento), mentre il restante 52-54 per cento viene incamerato dallo Stato, per mezzo dell'imposta unica, e dai due enti. Di conseguenza, in caso di vincita, il giuocatore consegue un premio che è decurtato, rispetto a quello che dovrebbe conseguire, se il giuoco fosse svolto a condizione di parità, dalla percentuale del 52-54 per cento, astrazione facendo dalle spese. Ciò serve anche a chiarire che per il giuocatore, cui è indifferente sapere da chi sia incamerata la quota che non va alla costituzione del monte premi, la vera imposta di giuoco è rappresentata dal prelievo coattivo che egli subisce e che è quello, se tale prelievo dovesse superare certi limiti, su cui, egli baserebbe il suo calcolo di convenienza se continuare a giocare o meno.

3. Come detto in precedenza, la progressività dell'imposta unica mira ad ottenere un equo riparto degli utili di giuoco tra Stato da una parte e C.O.N.I. e U.N.I.R.E. dall'altra. La realtà di fatto esistente all'epoca in cui la legge 22 dicembre 1951, n. 1379, entrò in fase di studio non lasciava prevedere l'eccezionale sviluppo che il concorso pronostici sul calcio avrebbe avuto. Pertanto non si ritenne di fissare aliquote superiori al 23 per cento per importi settimanali d'incasso oltre i 150 milioni di lire. Si pensò anche che se gli incassi avessero superato, entro limiti ragionevoli, detto importo, il carattere di proporzionalità che l'imposta sarebbe venuta ad avere, avrebbe consentito al C.O.N.I. di avere un maggiore beneficio finanziario. Senonchè, com'è noto, il concorso pronostici sul calcio, a partire dall'anno 1952 ha registrato incassi via via crescenti, fino ad ottenersi in non poche settimane importi compresi tra i 900 e 1000 milioni di lire. Conseguentemente, ferma restando la percentuale del 23 per cento dovuta allo Stato, al C.O.N.I. sono affluiti sempre maggiori proventi, non rendendosi più operante, quindi, il criterio di equo riparto

LEGISLATURA II - 1953-54 - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei profitti dell'esercizio dell'attività di giuoco.

Appunto per ristabilire un più appropriato equilibrio che consenta all'Erario maggiori entrate e adegui i proventi del C.O.N.I. alle più indispensabili necessità dell'Ente, è stato ritenuto opportuno rivedere la progressività delle aliquote stabilite dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, all'uopo predisponendo il presente disegno di legge che appresso si illustra.

* * *

Il provvedimento è composto di un solo articolo. Esso lascia immutate le aliquote d'imposta in atto vigenti per incassi fino a 150 mi-

lioni di lire. La progressività dell'imposta viene invece continuata fino ad incassi settimanali di lire 1.550 milioni per i quali si applica l'imposta massima del 35 per cento. Più particolarmente, da 150.000.001 fino a 950 milioni di lire, partendo dal 23 per cento la progressione avviene in ragione di 0,75 di aumento per ogni 100 milioni di lire in più di incasso, mentre da 950.000.001 fino a 1.550 milioni di lire, partendo dal 29 per cento l'aumento progressivo dell'imposta avviene in ragione di 1 lira per ogni 100 milioni di lire.

Dalla seguente tabella appare la maggiore entrata per l'Erario e la conseguente diminuzione del profitto del C.O.N.I., applicando le nuove aliquote.

INCASSO ANNUALE (38 concorsi)	ALLO STATO			AL C.O.N.I. (lordo)		
	In base alle aliquote vigenti	In base alle nuove aliquote	Maggiore entrata per lo Stato	In base alle aliquote vigenti	In base alle nuove aliquote	Minore utile netto per il C.O.N.I.
1	2	3	4	5	6	7
(miliardi)	(milioni)			(milioni)		
30	6.900	8.338	1.438	8.700	7.262	1.438
31	7.130	8.678	1.548	8.990	7.442	1.548
32	7.360	9.021	1.661	9.280	7.619	1.661
33	7.590	9.367	1.777	9.570	7.793	1.777
34	7.820	9.717	1.897	9.860	7.963	1.897
35	8.050	10.074	2.024	10.150	8.126	2.024
36	8.280	10.432	2.152	10.440	8.288	2.152

Se dall'utile lordo del C.O.N.I. (colonna sei) si tolgono le spese di gestione calcolate nella misura del 5,50 per cento sui proventi lordi dei concorsi, il gettito netto derivante all'Ente viene ad essere decurtato dell'importo della maggiore entrata di cui beneficia lo Stato per effetto delle nuove aliquote. Il C.O.N.I., però

potrebbe addossare sui giuocatori una parte dell'onere, con una riduzione della percentuale del monte premi (non più del 3 per cento). Qualora si operasse detta riduzione, per esempio dal 48 al 45 per cento, si otterrebbero i seguenti risultati più favorevoli per il C.O.N.I.

LEGISLATURA II - 1953-54 - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INCASSO ANNUALE	Provento lordo del C.O.N.I.	Spese	Provento netto del C.O.N.I.	Recupero ottenuto dalla riduzione della percentuale del monte premi	Provento netto effettivo del C.O.N.I.
(miliardi)	(milioni)				
30	7.262	1.650	5.612	900	6.512
31	7.441	1.705	5.736	930	6.666
32	7.620	1.760	5.860	960	6.820
33	7.793	1.815	5.978	990	6.968
34	7.963	1.870	6.093	1.020	7.113
35	8.126	1.925	6.201	1.050	7.251
36	8.288	1.980	6.308	1.080	7.388

Tenendo presente che gli incassi annuali del concorso pronostici, ove non intervengano fatti nuovi, si possono ritenere stabilizzati

intorno ai 32 miliardi di lire, al C.O.N.I. potrebbero essere annualmente assicurati circa 7.000.000.000 di lire.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1954, le aliquote dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, per ammontari complessivi di poste di giuoco superiori a 150 milioni di lire, sono elevate come segue:

Sino a	250 milioni di lire	23,75 per cento
»	» 350	» » 24,50 » »
»	» 450	» » 25,25 » »
»	» 550	» » 26,00 » »
»	» 650	» » 26,75 » »

Sino a	750 milioni di lire	27,50 per cento
»	» 850	» » 28,25 » »
»	» 950	» » 29,00 » »
»	» 1.050	» » 30,00 » »
»	» 1.150	» » 31,00 » »
»	» 1.250	» » 32,00 » »
»	» 1.350	» » 33,00 » »
»	» 1.450	» » 34,00 » »
»	» 1.550	» » 35,00 » »

Per le somme intermedie, la misura delle aliquote è quella risultante dall'applicazione delle seguenti formule:

$$Y = 0,0075.X + 21,875 \text{ fino a } 950 \text{ milioni}$$

$$Y = 0,01.X + 19,5 \text{ fino a } 1.550 \text{ milioni}$$

nelle quali Y è l'aliquota corrispondente all'ammontare X espresso in milioni di lire.